

Rep. n...../2020

## **CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**

**Convenzione con la “Florentia Rugby A.S.D.” di Firenze per l’affidamento in gestione del campo di rugby e dei locali e ed aree esterne annesse all’interno del plesso scolastico I.T.T. “Marco Polo”, in Via San Bartolo a Cintoia, 19/a, a Firenze.**

L’anno duemilaventi (2020) e questo dì ..... (...) del mese di .....

### **TRA**

- Dott. Maria Cecilia Tosi, nata a Tripoli (Libia) il 31.08.1957, la quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze, con sede in Via Cavour n. 1, Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione "Patrimonio e TPL" (decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29.12.2017), nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliata per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

### **E**

- Sig. ....(c.f.:.....), nato a .....(.....), il....., non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell’associazione “Florentia Rugby A.S.D.” (C.F. 94228630482, P. IVA: 06401250482), con sede a Firenze, in via San Bartolo a Cintoia 19/A come da Statuto agli atti della Città metropolitana.

### **PREMESSO CHE:**

- la Città metropolitana di Firenze, di seguito anche “Amministrazione”, è proprietaria dell’area all’interno del plesso scolastico “I.T.T. Marco Polo” in via San Bartolo a Cintoia, 19/a, a Firenze, su cui insiste un campo da rugby, un edificio ad uso spogliatoi e servizi, già in uso, in forza di precedenti convenzioni e, più recentemente, della convenzione rep. n. 229/2019 del

10.09.2019, venuta a scadenza il 01.03.2020, all'associazione sportiva Florentia Rugby A.S.D., con sede legale in Firenze, via San. Bartolo a Cintoia 19/A;

- il campo è stato oggetto di lavori di sostituzione del manto da gioco in erba sintetica, completati nel 2019;
- l'Amministrazione ha programmato e progettato la realizzazione di altri interventi, allo scopo di dotare il campo di rugby di strutture ad uso esclusivo in cui ospitare i servizi necessari (spogliatoi, punto ristoro, uffici, ecc. ecc.) in modo tale da restituire alla originaria destinazione scolastica gli ambienti attualmente utilizzati per l'attività sportiva in oggetto;
- la "Florentia Rugby A.S.D." ha fatto richiesta di un nuovo affidamento in gestione del campo di rugby;
- con atto dirigenziale n° 1864 del 17.7.2020 la Città metropolitana di Firenze ha ordinato alla Florentia Rugby A.S.D. la rimozione di alcune strutture temporanee (una tendostruttura temporanea adibita a deposito di attrezzature sportive, una tendostruttura temporanea per la somministrazione di pasti per il cd. "Terzo tempo" e una struttura temporanea adibita a dispensa per il cd. "Terzo tempo"), oggetto della pratica edilizia venuta a scadenza il 28/02/2020 e ancora presenti in loco e la riconsegna delle chiavi di accesso all'impianto sportivo, da effettuarsi entro il 25.09.2020;
- con atto dirigenziale n° 2464 del 24.09.2020 è stata disposta la proroga fino al 31.10.2020 del termine assegnato per gli adempimenti di cui al punto precedente, a carico dell'associazione e con lo stesso atto si disponeva di affidare in via provvisoria, per la durata di sei mesi, la gestione del campo di rugby alla predetta associazione, a condizione che provvedesse alla preventiva rimozione, entro il termine assegnato delle strutture temporanee oggetto della pratica edilizia venuta a scadenza il 28/02/2020 e ancora presenti in loco;
- la Florentia Rugby A.S.D. ha presentato al Comune di Firenze una nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per l'installazione delle suddette strutture temporanee presso il campo di rugby per un periodo massimo di sei mesi, documentazione acquisita al protocollo di tale Ente in data 02/11/2020, al n° 289568;

- con la presentazione all'Amministrazione competente della suddetta SCIA, è venuta meno la condizione sospensiva cui era stato subordinato il nuovo affidamento della gestione dell'impianto;

**PREMESSO ANCHE :**

- che la gestione in oggetto, tenuto conto delle caratteristiche delle strutture, dell'attività sportiva svolta, limitata appunto al solo gioco del rugby, del bacino di utenza, è priva di rilevanza economica, anche perché il mancato collaudo della struttura destinata al pubblico, recentemente realizzata, non consente il relativo utilizzo e quindi l'imposizione agli spettatori del pagamento di un biglietto di ingresso;

- che, tenuto conto dell'elevata valenza sociale degli scopi perseguiti dall'associazione, l'Amministrazione si impegna a richiedere, per la durata dei 6 mesi della concessione, un rimborso forfettario dei costi per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas pari ad Euro 1.350,00, a fronte di una spesa stimata di circa Euro 11.000,00, e dell'impegno della associazione a curare la manutenzione ordinaria degli spazi a verde (escluse alberature) dell'intero plesso scolastico, con un risparmio di spesa per l'Amministrazione stimato in € 1.500,00;

- che il minor importo non richiesto di € 8.150,00 è da intendersi al momento quale contributo alla associazione, da confermarsi e commisurarsi in via definitiva sulla base della mancata effettiva remuneratività della struttura, da accertarsi su rimessa di apposito rendiconto, da parte dell'affidatario alla scadenza della convenzione, corredato da relazione esaustiva e dettagliata sulle attività svolte e le entrate/spese realizzate/sostenute;

- che, nel caso in cui si accerti la rilevanza economica dell'attività, sulla base dei criteri dettati dall'ANAC con la delibera n. 1300/2016, l'Amministrazione procederà a richiedere il versamento dell'importo non richiesto a titolo di contributo, da corrisponderci entro 30 giorni dalla richiesta;

- che il presente schema di convenzione è stato approvato dalla Città metropolitana di Firenze con determinazione n° 2377 del 10.12.2020;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 – OGGETTO**

La Città metropolitana di Firenze, in seguito denominata anche “Amministrazione”, affida temporaneamente alla “Florentia Rugby A.S.D.”, in seguito denominata anche “Affidatario” e “Associazione”, che accetta, la gestione del campo di rugby all’interno del plesso scolastico “I.T.T. Marco Polo” in via San Bartolo a Cintoia, Firenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e con le modalità d’uso in seguito meglio specificate e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza ed alla salvaguardia del patrimonio. La gestione comprende, oltre al campo da rugby dotato di manto in erba sintetica:

- un edificio ad uso spogliatoi e servizi;
- un locale punto ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande come attività coordinata all’esercizio dell’attività sportiva praticata;
- un locale seminterrato ad uso magazzino;

il tutto come meglio rappresentato nelle planimetrie allegate.

Al campo e relativa area e locali affidati in gestione si accede dall’ingresso di via san Bartolo a Cintoia n. 19/a.

Le strutture temporanee di cui alla SCIA acquisita al protocollo del Comune di Firenze in data 02/11/2020, al n° 289568, sono di proprietà dell’associazione, che pertanto è responsabile della loro perfetta installazione, anche impiantistica, e manutenzione, con esonero di responsabilità a qualsiasi titolo della Città metropolitana.

## **Art. 2 – CONDIZIONI GENERALI**

L'affidatario potrà usare e disporre del campo sportivo e dei locali concessi unicamente per lo svolgimento di attività motorie e sportive. Qualsiasi altro utilizzo dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione concedente.

A carico dell'affidatario è stabilito il divieto assoluto di cedere a terzi il godimento del campo e annesse strutture, a qualsiasi titolo, nonché il divieto assoluto di installare qualsiasi altra struttura temporanea, a pena di decadenza *ipso jure* ed *ipso facto* della presente convenzione.

## **Art.3 – DURATA**

L'affidamento ha decorrenza dal **02/11/2020** e durata di 6 mesi, con scadenza dunque al **01/05/2021**.

## **Art. 4 - OBBLIGHI**

La “Florentia Rugby A.S.D.” si obbliga ad usare quanto affidato in gestione in modo tale che l'attività consentita non impedisca o limiti eventuali altre attività che potranno essere espletate dalla Città metropolitana o dalle istituzioni scolastiche presenti nel plesso negli spazi rimasti nella loro disponibilità. L'utilizzo del campo è consentito in orario extrascolastico, senza alcun pregiudizio all'attività svolta dagli Istituti Scolastici presenti nel plesso, che possono utilizzarlo in orario scolastico.

La “Florentia Rugby A.S.D.” si obbliga a curare la buona conservazione del campo e di quant'altro affidato in gestione, come specificato all'art. 7, e risponderà di tutti gli eventuali danni, che saranno accertati in contraddittorio tra le parti. E' fatto divieto assoluto di eseguire e/o comunque procedere a qualsiasi modifica di quanto affidato in gestione. Ogni eventuale modifica dovrà essere

richiesta per iscritto all'Amministrazione, che potrà o meno, a suo insindacabile giudizio, autorizzarla.

L'affidatario può utilizzare personale proprio, esterno o volontario comunque in regola con le normative vigenti. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità in merito a retribuzioni, contributi, o assicurazioni per detto personale come pure del suo operato.

L'affidatario ha già comunicato all'Amministrazione il nominativo del Responsabile di cui al D. Lgs. n° 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

#### **ART. 5 - EMERGENZA SANITARIA COVID- 19**

L'associazione si assume la responsabilità di consentire l'accesso e l'attività sportiva all'interno degli spazi affidati in gestione nel rispetto delle prescrizioni e delle misure nazionali e regionali adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto e di tutte le norme che dovessero essere ulteriormente adottate per il contenimento del contagio durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri.

#### **ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPEZIONE**

La Città metropolitana, allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione degli impianti affidati in gestione e della normale efficienza e scrupolosità dei servizi erogati dal soggetto affidatario, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo degli impianti e dell'immobile che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno, come pure richiedere ed esigere che siano effettuate dall'affidatario, a suo esclusivo carico, le opere di manutenzione ordinaria necessarie ad assicurare la migliore conservazione degli impianti, attrezzature e beni di proprietà della Città metropolitana.

### **Art. 7 – RESPONSABILITA'**

L'affidatario esonera la Città metropolitana di Firenze da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto e dovrà assumere il conseguente onere per il risarcimento dovuto, senza riserva od eccezione alcuna. A copertura dei suddetti rischi è stata sottoscritta dalla suddetta associazione la polizza assicurativa RCT: n. 177321062 emessa da UNIPOLSAI il 17/11/2020. Copia di tale polizza è stata consegnata alla Città metropolitana. L'affidatario dovrà anche provvedere all'acquisizione della certificazione medica di idoneità dei frequentatori dell'impianto, esonerando di conseguenza la Città metropolitana di Firenze da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura ed origine che i frequentatori stessi possano subire. Provvederà inoltre direttamente, a sua cura e spese, alla vigilanza delle strutture affidate per le attività svolte.

In caso di svolgimento di campionati/tornei e altre tipologie di manifestazioni sportive dovranno essere richieste le autorizzazioni e licenze previste dal T.U.L.P.S. ed effettuate le comunicazioni agli organi di vigilanza e Pubblica Sicurezza a cura dell'organizzatore.

L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.

### **ART. 8– ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO**

L'affidatario è tenuto a:

- a) eseguire, con oneri e spese a proprio carico, la manutenzione ordinaria e le

operazioni giornaliere di pulizia, funzionamento, vigilanza e custodia degli impianti finalizzate alla conservazione degli ambienti, degli arredi e degli impianti tecnologici, al decoro e ad un miglior funzionamento dell'impianto; si precisa che per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, si intende quanto di seguito elencato, da non considerarsi esaustivo:

- manutenzione ordinaria degli impianti elettrico ed idrico-sanitario;
  - riparazione e rifacimento di parti diintonaci interni, tinteggiature interne ed esterne, riparazioni di rivestimenti e di pavimenti interni;
  - riparazione e sostituzione di parti accessorie quali sifoni, rubinetti, guarnizioni, nappine docce, valvole, ecc. dell'impianto idrico sanitario, ad eccezione dei vetri del lucernario degli spogliatoi, per i quali la Città metropolitana si impegna alla sostituzione;
  - riparazione e sostituzione di vetri e parti accessorie degli infissi interni ed esterni degli spogliatoi e degli altri immobili oltre alla verniciatura delle parti legnose;
  - riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, quali interruttori, punti presa, valvole, lampade ed apparecchi illuminanti degli spogliatoi, e dell'ingresso;
  - acquisto e sostituzione delle lampade dell'impianto di illuminazione artificiale del terreno di gioco per la sostituzione di quelle non funzionanti o usurate;
  - acquisto del materiale di consumo per l'esecuzione delle pulizie;
  - manutenzione e cura del manto del terreno di gioco, dell'impianto di irrigazione (quando completato) e dell'area a verde dell'intero plesso scolastico;
- b) assumersi tutte le spese relative al personale necessario per la gestione del-

l'impianto, incaricati direttamente od esterni, assicurazioni, oneri fiscali e simili, ad eccezione delle spese relative alla manutenzione straordinaria;

c) effettuare tutte le attività e le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza sull'impianto stesso, purché rientranti negli interventi di manutenzione ordinaria;

d) farsi carico di tutte le spese di manutenzione straordinaria rese necessarie per trascuratezza o inadempienza della manutenzione ordinaria a seguito delle opportune verifiche compiute dall'ufficio tecnico dell'Ente;

e) predisporre il piano per la sicurezza ed assumersi ogni onere in relazione alla completa applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Lo stesso Piano dovrà essere oggetto di informazione e formazione per la totalità del personale e dei collaboratori, dandone evidenza con dichiarazione di effettuata attività; dovrà essere garantita la presenza di personale o collaboratori in grado di intervenire nella gestione delle emergenze, in possesso quindi delle necessarie conoscenze attestate da dichiarazione di frequenza agli specifici corsi di formazione (incendio, primo soccorso, evacuazione);

f) comunicare alla Direzione Edilizia ogni questione relativa alla manutenzione straordinaria;

g) consentire, in qualunque momento, l'accesso dei dipendenti e/o Amministratori della Città metropolitana incaricati del controllo e facilitare le verifiche da questi effettuate;

h) presentare alla Direzione Patrimonio della Città metropolitana il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario in corso durante il periodo di validità della presente convenzione e una Relazione dettagliata sull'attività svolta nell'impianto durante il periodo di validità della convenzione;

- i) provvedere alla manutenzione del defibrillatore che la Città metropolitana concede ad uso gratuito all'associazione, a cui carico resta la formazione del personale e comunicare i nominativi al personale del servizio 118, oltre a quanto previsto dalla L.R. n.68/2015 e dal relativo regolamento attuativo;
- j) allestire un punto di primo soccorso con la dotazione e il periodico ripristino di materiale medicamentoso e farmaci di primo soccorso mantenuti in perfetto stato di conservazione;
- k) il gestore potrà provvedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria con personale proprio, purché sia in possesso dei requisiti di legge richiesti alle imprese per la realizzazione di tali interventi; l'Amministrazione riconosce al gestore la facoltà di provvedere all'esecuzione dei suddetti interventi di manutenzione ordinaria con imprese o ditte di sua fiducia in possesso dei requisiti di legge, senza che l'Amministrazione stessa assuma, per questo, obblighi o rapporti di sorta con dette imprese o ditte,
- l) svolgere tutte le attività correlate agli adempimenti amministrativi per l'ottenimento delle certificazioni previste dalla normativa vigente o introdotte all'evolversi della stessa, per tutti gli aspetti, assicurativi, antinfortunistici, antincendio, agibilità o quanto necessario per l'utilizzo dell'impianto in relazione alla sua destinazione d'uso.

Eventuali gravi violazioni degli obblighi sopra indicati costituiscono motivo di immediata risoluzione del rapporto contrattuale da parte dell'amministrazione, nonché eventuale motivo di denuncia alle competenti autorità.

#### **ART. 9 – ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE**

La Città metropolitana è tenuta ad assumersi gli oneri della manutenzione

straordinaria.

L'Amministrazione si impegna ad richiedere a titolo di rimborso dei costi per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas, un importo di Euro 1.350,00, a fronte di una spesa annua stimata di circa Euro 11.000,00/anno e dell'impegno dell'affidatario di provvedere alla manutenzione del verde, stimata in € 1.500,00 dell'intero plesso scolastico.

Il minor importo non richiesto di € 8.150,00 è da intendersi al momento quale contributo all'associazione, da confermarsi e commisurarsi in via definitiva sulla base della mancata effettiva remuneratività della struttura, da accertarsi su rimessa di apposito rendiconto da parte dell'affidatario alla scadenza della convenzione, corredato da relazione esaustiva e dettagliata sulle attività svolte e le entrate/spese realizzate/sostenute.

Nel caso in cui si accerti la rilevanza economica dell'attività, sulla base dei criteri dettati dall'ANAC con la delibera n. 1300/2016, l'Amministrazione procederà a richiedere il versamento dell'importo non richiesto a titolo di contributo, da corrisponderci entro 30 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 10 – PAGAMENTI**

L'affidatario si obbliga a corrispondere all'Amministrazione l'importo di € 1.350,00 a titolo di rimborso delle utenze. Il pagamento verrà effettuato in rate mensili di € 225,00 con scadenza al giorno 15 di ogni mese..

Il versamento della somma sopra determinata dovrà essere effettuato sul c/c bancario n. 101176799 presso UniCredit Spa - Filiale Vecchietti B - Via Vecchietti, 11 - 50123 Firenze, IBAN: - IT 81 K 02008 02837 000101176799, intestato alla Città Metropolitana di Firenze, indicando la causale. Eventuali sospensioni delle attività, dovute a cause di forza maggiore o interruzioni

imposte dall'Amministrazione comporteranno una riduzione, proporzionata al mancato godimento, dell'importo di cui al presente articolo.

#### **Art. 11 – DISDETTA E DIRITTO DI REVOCA**

La presente convenzione cessa alla data stabilita, senza necessità di disdetta, che si intende data ed accettata fin d'ora per gli effetti del Codice Civile. Sono fatte salve la possibilità di disdetta, da darsi con preavviso di almeno due mesi da una delle parti tramite PEC e la facoltà dell'Amministrazione di revocare in qualsiasi momento l'affidamento della gestione per ragioni di pubblico interesse.

#### **Art. 12 – CONTROVERSIE**

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente atto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile ed ogni altra norma di legge vigente in materia. In caso di controversia e nell'impossibilità di raggiungere un accordo sarà competente il Foro di Firenze.

#### **Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679, l'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy, che, firmata, rimane agli atti della Direzione Patrimonio.

#### **Art. 14 - SPESE**

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'affidatario. La disciplina concernente la registrazione dell'atto è definita degli artt. 5, comma 2 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/04/1986 n. 131 (registrazione in caso d'uso a tassa fissa).

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Città metropolitana di Firenze: dott.ssa Maria Cecilia Tosi

Per la “Florentia Rugby A.S.D.”: Sig.....

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ., il presidente Sig....., come sopra qualificato, per l’associazione “Florentia Rugby A.S.D.” dichiara di approvare espressamente il contenuto delle clausole espresse negli articoli 1, da 4 a 9 e 14.

Per la “Florentia Rugby A.S.D.”: Sig. ....

**Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005, modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate.**